

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

RUZZANTE. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere — premesso che:

risultano numerosi casi di giovani soldati in servizio di leva che, acquisita la patente durante il servizio militare, sono stati poi impiegati a trasportare persone con auto o camion, pur non avendo acquisito una sufficiente esperienza di guida e ponendo a rischio sia se stessi, sia le persone trasportate;

quando, per disgrazia od imperizia, si verifica un incidente, nel caso in cui il danno superi le 600.000 lire, tali giovani di leva devono rimborsarlo, anche a distanza di anni, per effetto della legge n. 1833 del 31 dicembre 1962;

al signor Costa Franco, residente ad Albignasego, in provincia di Padova, essendo incorso il 15 marzo 1994 e il 7 giugno 1994 (mentre svolgeva il servizio di leva a Roma), in due incidenti stradali, a distanza di 2 anni è stata recapitata la ingiunzione di pagamento per un totale di lire 4.881.998 —:

se non ritenga di dover intervenire per modificare l'attuale normativa, garantendo una copertura assicurativa nei confronti dei giovani in servizio di leva impegnati nel trasporto di uomini e persone ed in un servizio di difesa dello Stato;

quali iniziative intenda assumere per garantire una adeguata formazione sotto il profilo della scuola guida, affinché la patente conseguita sia effettivamente frutto di una reale competenza, garantendo una tutela al giovane in servizio di leva ed all'intera collettività. (5-00103)

MOLGORA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

nel territorio del comune di Rovato (BS) è sita una discarica nella *ex* cava di inerti Rovedil;

la convenzione tra il comune di Rovato e la Cogeme spa, società che ha in gestione l'impianto, stabilisce che la discarica è « per rifiuti solidi assimilabili agli urbani, inertizzati e comunque non putrescibili...; sono espressamente esclusi i rifiuti solidi urbani e i rifiuti tossico-nocivi »; la discarica non dispone pertanto di impianto per lo sfogo del biogas;

da qualche settimana gli abitanti della zona avvertono odori penetranti e disgustosi, che creano malessere e senso di vomito in molti soggetti;

i rifiuti inerti e inertizzati, non essendo putrescibili, non dovrebbero dar luogo a miasmi;

la discarica non sembra non rispetti le distanze minime previste per legge dalle abitazioni;

il comune di Rovato si è recentemente attivato istituendo un autonomo comitato di controllo;

la locale ASL non ha effettuato alcun controllo nonostante i numerosi solleciti dei cittadini —:

se il Ministro interrogato non intenda intervenire per tutelare la salute pubblica, verificando la tipologia dei rifiuti stoccati nella discarica;

se il Ministro interrogato intenda verificare la regolarità della gestione della discarica. (5-00104)

CRUCIANELLI, GUERRA, EVANGELISTI, DI STASI e PEZZONI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il giro di vite dato a fine febbraio all'*embargo* americano contro Cuba con il varo dell'*Helms-Burton Act* sta cominciando a far sentire i suoi effetti sulle aziende italiane impegnate in importanti operazioni d'affari nell'isola;

la succitata legge è peraltro in contraddizione con altre leggi approvate dal Congresso degli Stati Uniti e prevede, fra le sanzioni, la possibilità di negare il visto di ingresso negli Usa ai dirigenti delle aziende ed agli azionisti;

tra le aziende italiane nel mirino di tale provvedimento risultano essere le società Benetton e Stet; gli azionisti della Stet, in particolare, sono l'Iri e, in ultima analisi, il Ministro del tesoro italiano;

le sanzioni potrebbero estendersi alle aziende italiane che intrattengono relazioni d'affari con paesi considerati « ostili » dall'amministrazione Usa, come l'Iran e la Libia, colpendo la stessa Eni —:

se non ritenga il Ministro interrogato che la minaccia del governo di Washington costituisca un precedente gravissimo sul piano politico, perché mette in moto meccanismi contrari alla liberalizzazione del commercio internazionale;

quali iniziative intenda assumere per difendere i nostri interessi nazionali.

(5-00105)

MATACENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nel 1981 lo stato maggiore dell'esercito, nell'ambito del nuovo modello di Difesa, ha avviato un nuovo assetto ordinativo e funzionale dell'organizzazione distrettuale basata su distretti militari con funzioni complete e distretti militari con funzioni ridotte;

in questo nuovo assetto, il distretto militare di Reggio Calabria rientrò tra i trentadue distretti con funzioni ridotte;

di conseguenza, come primo passo del riordino, la funzione reclutamento è stata trasferita da Reggio Calabria a Catanzaro, il cui distretto possiede, ora, il rango di « regionale »;

anche l'ufficio leva, dopo l'entrata in vigore della legge 31 gennaio 1992, n. 64, è stato trasferito a Catanzaro;

considerato che:

il Ministero della difesa, nei provvedimenti ordinativi pianificati per il 1994, ha previsto la soppressione dei trentadue distretti con funzioni ridotte, tra cui quelli di Reggio Calabria e Cosenza;

la soppressione del distretto militare di Reggio Calabria è stata differita al 31 dicembre 1995 ed a tutt'oggi non è definita;

in assenza di un ente dell'esercito permanentemente dislocato nel territorio, la provincia di Reggio Calabria sarà unificata con quella di Catanzaro per quanto attiene agli affari presidiari, compreso l'aspetto sanitario;

ritenuto che:

a Catanzaro, oltre al distretto militare regionale, ha sede l'unico ospedale militare della Calabria;

Cosenza, pur dovendo registrare la soppressione del distretto militare, annovera, in atto, il comando operativo territoriale (COT) ed un reggimento bersaglieri —:

anche nella provincia di Reggio Calabria per molteplici motivi — che vanno dal soddisfacimento delle richieste dei giovani che, per particolari condizioni, chiedono di fare il servizio militare vicino casa, al mantenimento del posto di lavoro per i trenta impiegati reggini — è necessaria la presenza, perlomeno, di una unità operativa;

se non ritengano opportuno, nella logica di un'equa distribuzione territoriale delle unità militari presenti in Calabria, portare a Reggio Calabria il comando operativo territoriale (COT); se, in subordine, ove quanto sopra ipotizzato non fosse possibile, istituire anche a Reggio Calabria un comando militare provinciale (comando presidio) sufficientemente « robusto ».

(5-00106)

MICHIELON. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'INPS provinciale, in occasione di accertamenti ispettivi risalenti all'anno 1983, ebbe ad ingiungere agli istituti: « La Provvidenza » di Busto Arsizio (VA), « centro residenziale per anziani Menotti Bassani » di Laveno Mombello (VA), « casa di riposo Molina » di Varese, il versamento dei contributi Tbc sulla base della interpretazione di una normativa applicabile esclusivamente, secondo dottrina e prassi, agli enti ospedalieri appartenenti al sistema sanitario, e non al sistema socio-assistenziale;

l'articolo 38 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, testualmente recita: « non sono soggetti all'assicurazione (...) per la tubercolosi (...) gli operai, agenti e impiegati delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dell'amministrazione della Real Casa, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenze, purché ad essi sia assicurato un trattamento di quiescenza o di previdenza (...) »;

tale principio esonerativo è rimasto invariato fino all'entrata in vigore della legge 1° luglio 1955, n. 552, con la quale l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi è stata estesa a tutto il personale di qualsiasi categoria che presta la sua opera presso sanatori, ospedali civili e psichiatrici, cliniche, consorzi antitubercolari ed ogni altra istituzione pubblica sanitaria;

la puntigliosa elencazione di strutture sanitarie è da intendersi in senso definitivo ed esaustivo;

la norma non si presta ad interpretazioni estensive od analogiche;

tale fonte normativa va letta in correlazione con il regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1631, dal titolo: « Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali »;

l'equiparazione alle infermiere, intese come presidi sanitari, non è rispondente con la nostra forma giuridica e con le finalità istituzionali che non sono sanitarie ma assistenziali;

a seguito dei predetti accertamenti, gli istituti sono stati costretti a ricorrere ad un defatigante ed oneroso contenzioso amministrativo e giuridico tuttora in corso;

la legge n. 335 del 1995 raccogliendo le numerose e fondate istanze inoltrate al riguardo, ha introdotto nel testo una norma intesa a definire l'intera vicenda (articolo 3, comma 28);

infatti, il richiamato articolo 3, comma 28, ha sancito il principio dell'assoggettamento per il futuro dell'assicurazione di cui trattasi alle sole Ipab (o loro reparti) convenzionate con il servizio sanitario nazionale, con ciò chiarendo implicitamente l'insussistenza di tale obbligo per la generalità delle case di riposo per i periodi anteriori;

tale intento è reso palese dalle espressioni testuale usate e segnatamente dalla locuzione « competendo soltanto ad esse la qualifica di istituzione sanitaria », motivabile nel contesto in discussione, solo con lo scopo di determinare la qualificazione della istituzione sanitaria, rilevante ai fini della tutela assicurativa;

tale enfatica esplicazione, altrimenti inspiegabile, non può non riverberarsi anche sul passato, conferendo allo *jus superveniens* i tratti della norma interpretativa o munita, comunque, di efficacia retroattiva;

nella circostanza e nei fatti, una diversa interpretazione da parte dell'Inps comporterebbe contenziosi ed eventuali esborsi che metterebbero in gravissimo dissesto i relativi bilanci e comprometterebbero la funzionalità gestionale per il raggiungimento di scopi istituzionali a così elevato valore sociale ed economico, oltre

che generare una negativa risonanza sulla pubblica opinione —:

se e come si ritenga opportuno intervenire al fine di risolvere definitivamente questa delicata controversia. (5-00107)

ARMANI, — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il sistema di esazione vigente per l'Ici prevede esclusivamente il versamento diretto ai concessionari (anche nel caso si faccia ricorso al servizio postale, il versamento è effettuato sempre a favore dei concessionari);

tale sistema si rivela oltremodo oneroso per i comuni, in quanto ricomprende - per disposizione di legge - una commissione a loro carico dell'un per cento sulle somme riscosse, commissione che viene poi di fatto caricata sul contribuente, posto che in sede di determinazione dell'aliquota Ici i Comuni tengono all'evidenza nel dovuto conto i costi di esazione;

in via definitiva è auspicabile che il versamento venga effettuato direttamente alle tesorerie comunali, in quanto in tal modo non solo si ridurrebbero le spese di esazione (e quindi ne avrebbero un ristoro i contribuenti), ma anche si favorirebbe la lotta all'evasione, venendo in tal modo le tesorerie in possesso immediato di tutti i dati relativi all'Ici, utili anche ad immediati raffronti per l'identificazione di possibili evasori;

nell'immediato è in ogni caso auspicabile che sia agevolato il versamento dell'Ici attraverso il sistema bancario, così come previsto dalla delega legislativa al Governo contenuta nell'articolo (c. 88, della legge 549 del 1995, metodo di versamento che presenti indubbi vantaggi per i contribuenti senza alcun aggravio di costi per i comuni —:

se il Governo sia pronto ad attuare la citata delega legislativa - di imminente scadenza - anche al fine di consentire il versamento dell'Ici tramite il servizio ban-

cario già in sede di saldo al prossimo dicembre. (5-00108)

SCALTRITTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la strada statale n. 16, nel tratto della provincia di Ascoli Piceno (San Benedetto del Tronto-Porto S Elpidio) presenta un volume di traffico notevole, che attraversa i centri urbani rivieraschi con gravi fenomeni di inquinamento ambientale e danni alla salute dei cittadini;

da anni vengono rinviati i problemi concernenti la realizzazione delle circonvallazioni urbane, che alleggerirebbero finalmente i fenomeni sopra descritti;

allo stato attuale, l'interrogante è a conoscenza del fatto che vi sarebbero delle progettazioni realizzate dalla società Autostrade spa per la costruzione di nuovi caselli a Grottammare, Cupra Marittima e nel territorio fermano, i quali, se realizzati, permetterebbero un facile assorbimento del traffico dalla strada statale n. 16 Adriatica alla A14, con diminuzione del traffico, soprattutto lungo la statale;

l'avvio dei lavori progettati e finanziati risulta ritardato dalla mancata stipula, tra l'Anas e la società Autostrade, della convenzione che formalizzi il rapporto e consenta alla società Autostrade spa di indire apposite gare di appalto —:

se sia fondata la notizia della esistenza di progettazione della società Autostrade finalizzata alla realizzazione di tre nuovi caselli nel territorio della provincia di Ascoli Piceno lungo la A14 e, precisamente, nei comuni di Grottammare e Cupra Marittima e nel territorio fermano;

se risponda al vero che l'avvio dei lavori di realizzazione dei tre caselli di cui sopra è ritardata dalla mancata stipula di una convenzione che formalizzi i rapporti tra Anas e la società Autostrade;

cosa intenda fare il Ministro per accelerare, stante la gravità della situazione che colpisce i cittadini piceni dei centri rivieraschi, la stipula della convenzione tra la società Autostrade e l'Anas per l'avvio

urgente dei lavori di realizzazione di predetti caselli. (5-00109)

CAROTTI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

fino ad agosto 1994 era necessaria la patente nautica per unità da diporto con motori oltre i 25 HP;

questa normativa ha indotto diversi costruttori e importatori di motori marini a commercializzare motori di potenza effettiva superiore, ma omologati a 25 HP (depotenziati);

nell'agosto 1994, la legge 498 riportava ordine nel settore, legando la patente non più alla potenza ma alla cilindrata, che per i motori diesel veniva fissata a 1.200 cc. Tale legge costringeva il produttore italiano del settore, la Lombardini Marine SpA, con sede legale e stabilimento in Rieti, a riprogettare con la massima urgenza il modello LDW 1204M di 1.222 cc. per rientrare nel limite sottopatente, a scapito di altri progetti, con l'aggiunta di costi di industrializzazione, omologazione, promozione e lancio del nuovo prodotto;

a distanza di soli otto mesi dall'approvazione della legge n. 498 del 1994 è intervenuto il decreto-legge n. 119 del 1995, che consentiva la guida senza patente fino a 3.300 cc. e 75 HP;

nel giugno 1995 il decreto-legge n. 237 ha di nuovo modificato i parametri, portando il limite a 2.000 cc. e 40,8 HP. A seguito di tali oscillazioni normative, la Lombardini Marine SpA si è vista esclusa dal mercato, in quanto l'unico motore in produzione che si avvicinava al nuovo parametro era di 2.068 cc. Inoltre, di questo motore è già in fase di sviluppo una nuova versione che sostituirà l'attuale con un incremento di cilindrata a 2.199 cc. —

quali siano gli intendimenti del Governo circa un riassetto normativo che non sia punitivo del produttore nazionale, essendo opportuna, secondo l'interrogante, una revisione dei parametri per ricon-

durli a quelli contenuti nella legge n. 489 del 1994. (5-00110)

MANTOVANO, POLI BORTONE, SELVA, NUCCIO CARRARA, BOCCHINO, PAMPO, BERSELLI, FEI, ARMANI, MENIA, FRAGALÀ, GRAMAZIO, ALBERTO GIORGETTI, MIGLIORI, GIOVANARDI, CARMELO CARRARA, MANCUSO, LO RUSSO e MISURACA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 11 novembre 1995 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lecce dott. Enzo Taurino ha disposto l'archiviazione del procedimento penale n. 7777/1995 r.g. g.i.p. a carico dell'onorevole Antonio Bargone, del Partito democratico della sinistra, in relazione alle dichiarazioni e agli esposti di Cosimo Antonio Screti, relativi all'appoggio che l'ex deputato — oggi sottosegretario di Stato ai lavori pubblici —, a detta di Screti, avrebbe ricevuto nella provincia di Brindisi, e in particolare nel comune di S. Pietro Vernotico, da esponenti dell'associazione di tipo mafioso denominata « sacra corona unita ». La motivazione del decreto di archiviazione, a fronte di un fascicolo procedimentale corposo, si è limitata al mero rinvio alla richiesta di archiviazione, che era stata formulata dal sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lecce, dott.ssa Laura Liguori, depositata in data 3 novembre 1995, le cui « argomentazioni » — ha scritto il g.i.p. — (...) « si condividono, essendo fondate ed attendibili », senza aggiungere alcunché;

nella richiesta di archiviazione la dottoressa Liguori ha sostenuto la non credibilità di Screti, spiegando che le dichiarazioni di questi sono « prive di riferimenti ad episodi specifici accertabili e generiche al punto da far ipotizzare che esse in realtà scaturiscano da situazioni di contrapposizione createsi tra l'onorevole e gli esponenti dell'organizzazione malavitosa della quale Screti ha fatto parte »; ha aggiunto che altri collaboratori di giustizia, e in particolare Di Bari Francesco, avevano già

riferito dei contrasti fra Screti e Bargone e dell'intenzione del primo di gettare discredito sul secondo; ha concluso che sia il tribunale di Brindisi che la Corte di appello di Lecce in distinti provvedimenti giudiziari avevano dubitato della serietà della collaborazione di Screti. Il g.i.p., come si è detto, ha avallato queste tesi, senza disporre ulteriori accertamenti;

in realtà, senza voler in alcun modo entrare nel merito della valutazione dell'attendibilità di Screti - che compete in via esclusiva alla magistratura -, la conclusione di assoluta intrinseca inaffidabilità di Screti, sulla scorta di quanto si può leggere negli atti resi pubblici dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, non appare così certa, dal momento che Screti medesimo è sottoposto allo speciale programma di protezione dal Ministero dell'interno a partire dal 6 luglio 1994; tale programma, fissato in un anno, è stato prorogato di un altro anno, fino al 6 luglio 1996: una decisione di questo tipo, con gli oneri che comporta, non può non avere a monte una considerazione di almeno parziale attenzione al contributo informativo del collaboratore di giustizia. A ciò si aggiunge che proprio nel decreto della Corte di appello di Lecce del 23 maggio 1994, cui ha fatto riferimento il p.m. dott.ssa Liguori, relativo all'applicazione della sorveglianza speciale a Screti, si è dato atto che il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Brindisi aveva chiesto la non applicazione della misura di prevenzione originariamente proposta, perché Screti rappresentava « una fonte informativa di grande importanza »;

la constatazione della differente valutazione dell'affidabilità di Screti fra Ministero dell'interno e p.m. di Lecce e fra p.m. di Lecce e p.m. di Brindisi si accompagna - lo si ripete, prescindendo da qualsiasi giudizio di merito in ordine alla rispondenza al vero di quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia - al carattere non così generico di quanto detto e scritto da Screti nelle deposizioni all'autorità giudiziaria e negli esposti presentati, incluso

quello depositato in data 21 settembre 1994 al procuratore nazionale aggiunto antimafia dott. Alberto Maritati. In ordine agli elementi di fatto e agli episodi ivi descritti l'autorità giudiziaria di Lecce non ha svolto alcun accertamento, volto a rintracciare eventuali riscontri estrinseci alla parola di Screti, fermandosi al giudizio di inattendibilità intrinseca;

in data 27 maggio 1996 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lecce dott. Oronzo Fersini ha disposto, nell'ambito del procedimento penale n. 1125/93 r.g. g.i.p., il rinvio a giudizio a carico di sette imputati, componenti negli anni 1989 e 1990 della giunta municipale del Comune di Gallipoli (LE), fra i quali l'avv. Flavio Fasano, del partito democratico della sinistra, attualmente sindaco della stessa città. L'ipotesi di reato contestato in concorso a tutti, e quindi anche a Fasano, all'epoca dei fatti assessore di Gallipoli, è di abuso continuato in atti di ufficio, per avere in tempi diversi deliberato in favore di Caiffa Marcello, che l'imputazione definisce « noto pregiudicato gallipolino », con atti dichiarati immediatamente esecutivi, l'affidamento dell'incarico per la rimozione coatta degli autoveicoli in sosta vietata nel territorio comunale, l'approvazione dello schema di convenzione e la liquidazione della percentuale per il servizio di rimozione, nonostante l'inidoneità della zona, l'assenza dei pareri degli uffici competenti, la mancata presa d'atto del Co.re.co, l'inesistenza dei poteri in capo alla giunta e delle condizioni per l'immediata esecutività, e altre irregolarità:

la singolarità del caso e la sua considerazione unitamente al caso che interessa l'on. Bargone si spiegano con la circostanza che, mentre la richiesta di archiviazione del p.m. relativa a quest'ultimo è stata accolta dal g.i.p. dopo appena otto giorni (dal 3 all'11 novembre 1995), il rinvio a giudizio di Fasano e degli altri è avvenuto esattamente tre anni e dodici giorni dopo la data della richiesta del p.m. di rinvio a giudizio, che è del 15 maggio 1993 ed è stata depositata il 17 maggio

1993. È superfluo ricordare che, ai sensi dell'articolo 418 del codice di procedura penale, il giudice è tenuto a fissare l'udienza preliminare entro due giorni dal deposito della richiesta del p.m., e che comunque dalla data del deposito della richiesta alla data dell'udienza nella quale si decide del rinvio a giudizio non può intercorrere un termine superiore a trenta giorni;

nel lungo tempo trascorso fra la richiesta del p.m. e il decreto del g.i.p. l'avv. Flavio Fasano ha avuto modo di presentarsi come candidato sindaco alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Gallipoli, svolte nel mese di novembre 1993, venendo eletto dopo il ballottaggio nel dicembre 1993, e di fornire un appoggio consistente alla campagna elettorale per l'elezione alla Camera dei deputati nel marzo 1994 e nell'aprile 1996 dell'on. Massimo D'Alema, candidatosi nel collegio uninominale di Gallipoli: è lecito avanzare dubbi in ordine al prodursi di identici successi elettorali nell'ipotesi in cui l'avv. Fasano fosse stato rinviato a giudizio e processato in tempi meno lunghi;

al rilievo di ordine politico si affianca quello più strettamente processuale:

poiché il delitto di cui all'articolo 323 del codice penale, nell'ipotesi del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, si prescrive in cinque anni, che diventano sette anni e mezzo qualora vi sia un atto interruttivo della prescrizione — come è accaduto nella specie con la richiesta di rinvio a giudizio del p.m. —, l'illecito in concreto contestato a Fasano, che risulta consumato fino al 26 aprile 1990, è destinato a prescriversi il 26 ottobre 1997; e, poiché il dibattimento innanzi al Tribunale è stato fissato alla data del 25 novembre 1996, è ragionevole prevedere che, se il giudizio di primo grado si esaurirà in una sola udienza, i successivi undici mesi non basteranno per celebrare gli eventuali processi in appello e in cassazione, e quindi che il reato si prescriverà —;

se il Ministro di grazia e giustizia non intenda avviare i dovuti accertamenti ispettivi, al fine dell'eventuale esercizio dell'azione disciplinare nei confronti di magistrati appartenenti al medesimo ufficio giudiziario che hanno mostrato di seguire tempi e condotte processuali così difformi in favore di esponenti del medesimo partito politico. (5-00111)